

**Comune di
Portomaggiore**



***REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE***

Approvato con delibera di C.C. n. 68 del 28.10.2010

Indice

TITOLO I - Principi generali	4
Art. 1	4
Ambito di applicazione	4
Art. 2	4
Definizioni	4
TITOLO II - Programmazione delle autorizzazioni	5
Art. 3	5
Criteri: parametri strutturali e qualitativi obbligatori	5
Art. 4	6
Attività di somministrazione alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione	6
Art. 5	8
Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	8
TITOLO III - Autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività....	9
Art. 6	9
Autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)	9
Art. 7	10
Apertura di nuovi esercizi	10
Art. 8	10
Trasferimento di sede	10
Art. 9	11
Ampliamento di superficie	11
Art. 10	11
Subingresso	11
TITOLO IV – Decadenza, sospensione, revoca dell'autorizzazione	11
Art. 11	11
Decadenza dell'autorizzazione	11
Art. 12	12
Sospensione dell'attività	12
Art. 13	12
Revoca dell'autorizzazione	12
Art. 14	12
Cessazione dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12
TITOLO V – Attività stagionali, temporanee e distributori automatici	12
Art. 15	12
Autorizzazioni per attività stagionali	12
Art. 16	13
Autorizzazioni per attività temporanee	13
Art. 17	13
Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici	13
TITOLO VI – Disciplina dei procedimenti	13
Art. 18	13
Principi generali	13
Art 19	14
Unità organizzativa titolare del procedimento	14
Art 20	14
Responsabile del procedimento	14
Art 21	14

Comunicazione di avvio del procedimento.....	14
Art 22.....	15
Disciplina del procedimento autorizzatorio.....	15
Art 23.....	15
Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15
Art 24.....	16
Rimando regolamento dei procedimenti.....	16
TITOLO VII – Disciplina attività accessorie, orari e attività di controllo....	16
Art. 25.....	16
Abilitazione all’esercizio di attività accessorie.....	16
Art. 26.....	17
Orari di apertura e chiusura degli esercizi.....	17
Art. 27.....	18
Chiusura temporanea degli esercizi, turnazioni e riposo settimanale	18
Art. 28.....	18
Pubblicità dei prezzi.....	18
Art. 29.....	19
Controlli	19
Art. 30.....	19
Sanzioni.....	19
Art. 31.....	19
Disposizioni finali	19

Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO I - Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., le direttive regionali approvate con Deliberazione di Giunta n. 1879 del 23/11/2009, dell' art. 3 comma 1, lett. d) della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59.
2. Il presente regolamento esplica la sua efficacia fino all'adozione di eventuali nuove norme che lo rendano inapplicabile

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per *somministrazione di alimenti e bevande*, la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

S'intende inoltre per:

- a) *Attività di somministrazione in forma stagionale*, quella svolta per uno o più periodi, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per anno solare;
- b) *Attività di somministrazione temporanea*, quella svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone;
- c) *Criteri: parametri strutturali e qualitativi obbligatori sull'intero territorio comunale*, cui devono rispondere i locali, per poter essere oggetto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) *Segnalazione certificata di inizio attività, s.c.i.a.*, la segnalazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni, asseverazioni dei tecnici, normativamente richieste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) *Domicilio del consumatore*: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- f) *Piccoli trattenimenti musicali senza ballo*: l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

- g) *Preposto*, la persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) *Proroga dell'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*: la richiesta da parte del titolare, in casi di comprovata necessità, di procedere all'apertura in un termine superiore ai 180 gg. decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n° 14/2003 e s.m.i.;
- i) *Requisiti morali*, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti alla condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto delle norme vigenti;
- j) *Requisiti professionali*, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti al possesso, da parte dell'esercente o aspirante tale, delle capacità professionali ritenute indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima;
- k) *Somministrazione al domicilio del consumatore*: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- l) *Somministrazione nelle mense aziendali*: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- m) *Superficie di somministrazione*: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata). La superficie di somministrazione non ricomprende tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell'esercizio medesimo;
- n) *Titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione*: qualunque atto (autorizzativi o di s.c.i.a.) necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;
- o) *Piano di Zonizzazione Acustica Comunale*: la suddivisione del territorio comunale in classi omogenee dal punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di rumore diurno e notturno, mediante attribuzione di una classe acustica .

TITOLO II - Programmazione delle autorizzazioni

Art. 3

Criteria: parametri strutturali e qualitativi obbligatori

1. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003;
2. L'attivazione dei nuovi esercizi deve avvenire nel rispetto dei requisiti morali, professionali previsti dalle leggi vigenti nonché nel rispetto dei seguenti parametri definiti dalle norme in materia:
 - a. di edilizia, urbanistica (in particolar modo sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici) di superamento delle barriere architettoniche, nonché nel rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e prevenzione incendi;
 - b. igienico sanitaria (a titolo esemplificativo: dotazione di un servizio igienico destinato esclusivamente al pubblico, adeguatamente segnalato, distinto da quello riservato al personale e in numero congruo alla dimensione dei locali e al soddisfacimento dei rapporti aero-illuminanti);

- c. di rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico;
 - d. nei casi di nuova costruzione, ampliamento e ricostruzione, dovranno essere rispettati gli standard obbligatori previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici del Comune di Portomaggiore; mentre nei casi di cambio d'uso dovranno essere verificati ed eventualmente integrati.
 - e. di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
3. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico dovranno essere puntualmente rispettate le disposizioni di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, alla Legge Regionale 09/05/2001 n° 15 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 673 del 14/04/2004, nonché tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, le prescrizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee e al R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Portomaggiore ed al *Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)*.
 4. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico non può in nessun caso essere subordinata a distanze minime tra esercizi o a parametri numerici o a contingenti di superficie.
 5. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, per cui l'insediamento di nuove attività in immobili soggetti a tutela potrà intervenire solo previa autorizzazione e/o conformità previste da parte degli organi competenti.
 6. Il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esse, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo *proroga* in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare dovrà attivare l'esercizio, ponendosi in regola con le predette disposizioni. Sono fatte salve le successive disposizioni nella fase procedimentale di rilascio dell'autorizzazione, di cui al successivo art. 7, che resta subordinata al possesso di alcuni requisiti minimi essenziali al momento della richiesta del titolo .

Art. 4

Attività di somministrazione alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i. e dell'art. 3 delle Direttive Regionali approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1879/2009, i criteri di programmazione non si applicano per l'attivazione delle attività di *somministrazione di alimenti e bevande* che si effettuano:
 - a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
 - b) all'interno di strutture di servizio quali a titolo esemplificativo: centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche;

Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), l'attività di somministrazione non è soggetta ai *criteri comunali di programmazione* solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

 - l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;

- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.
 - c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui alla Delib. di Consiglio Regionale n. 355/2002 e s.m.i.
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza;
 - e) nelle attività di somministrazione all'interno di ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di sostegno, non aperte al pubblico;
 - f) nelle mense aziendali;
 - g) nelle attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito di strutture ricettive alberghiere anche a pubblico generico (procedimento di nuovo rilascio subordinato ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003);
 - h) nelle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", limitatamente alla prima colazione, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2004.
 - i) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito dell'attività di affittacamere purché limitata alle persone alloggiate;
 - j) nelle *attività esercitate in forma temporanea*, di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
 - k) nelle *attività di somministrazione svolte a domicilio del consumatore*, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;
 - l) nei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235 e s.m.i., i quali sono assoggettati a specifica disciplina legislativa, esclusa dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le attività di somministrazione di cui al comma precedente non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.
 3. Per l'apertura e lo svolgimento dell'attività degli esercizi di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi il rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, ecc... .

Art. 5

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Coloro che intendono esercitare *l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande*, devono essere in possesso dei *requisiti morali* di cui all'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59. Più precisamente non possono esercitare:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
 - g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dall'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. in materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- 4 bis In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante o della persona preposta all'attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune.
5. L'esercizio dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande* è subordinato al possesso di uno dei *requisiti professionali* di cui all'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59 e, precisamente:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere esercitato in proprio l'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, ovvero avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426 (Disciplina del Commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro;
6. In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.
- 6 bis In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante o della persona preposta all'attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune.
7. Coloro che intendono svolgere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono aver assolto agli adempimenti previsti dall'art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istruzione obbligatoria dei propri figli.

TITOLO III - Autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 6

Autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)

1. L'attività di *somministrazione di alimenti e bevande* non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i..
2. L'autorizzazione amministrativa alla *somministrazione di alimenti e bevande* è sostituita da *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (S.c.i.a.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nei seguenti casi:
 - a) subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande*;
 - b) ampliamento e riduzione di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) Attività di somministrazione alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione, di cui al precedente art. 4, salvo i casi che specificatamente riportano la necessità di autorizzazione.
3. L'autorizzazione amministrativa alla *somministrazione di alimenti e bevande* è sostituita dalla *Segnalazione Certificata di inizio attività* ai sensi dell'art. 19, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente caso:

a) trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le istanze di autorizzazione alla *somministrazione di alimenti e bevande* e le *Segnalazioni Certificate di inizio attività* dovranno essere presentate secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo titolo VI del presente Regolamento.
5. L'istruttoria sulle istanze di autorizzazione e sulle *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività* sarà effettuata secondo quanto dalle disposizioni di cui al successivo titolo VI del presente Regolamento.
6. L'esercizio dell'attività comunicata con la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, può aver luogo dalla data di presentazione della medesima, ferme restando le ulteriori procedure previste da normative di settore (ad es. procedura di notifica ai fini della registrazione ex Reg.to CE 852/2004).
7. Non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni alla *somministrazione di alimenti e bevande* ovvero ritenute efficaci nuove *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività* in locali in cui già insista (ancorché sospesa) alcuna delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale n° 14/2003 e s.m.i., se non a seguito della produzione di idoneo titolo comprovante in modo inequivocabile la disponibilità dei locali medesimi.
8. Non sono soggette all'autorizzazione amministrativa e alla *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, esercizi situati in oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Art. 7

Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di un nuovo esercizio di *somministrazione di alimenti e bevande* è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Portomaggiore, secondo quanto previsto al precedente art. 6 commi 4 e 5.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura è subordinata all'accertamento dei *requisiti morali e professionali* di cui al precedente art. 5 ed al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) indicazione e disponibilità dell'immobile;
 - b) destinazione d'uso dei locali compatibile con la zona di RUE
 - c) dichiarazioni di assunzione d'impegno in relazione al rispetto dei criteri e delle condizioni per l'attivazione del pubblico esercizio previste al precedente Art. 3.
3. Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, s'intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati.

Art. 8

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di *somministrazione di alimenti e bevande* è soggetto alla presentazione di apposita *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* al Comune di Portomaggiore, secondo quanto previsto al precedente art. 6 commi 3, 4 e 5.
2. Il trasferimento di sede degli esercizi di *somministrazione di alimenti e bevande*, fermo restando il possesso dei *requisiti morali e professionali* ed il rispetto degli altri obblighi

previsti dal presente regolamento è subordinato al possesso dei requisiti e dei *criteri definiti nel precedente art. 3*.

Art. 9

Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento della *superficie di somministrazione*, è soggetto alla presentazione di apposita *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* al Comune di Portomaggiore, secondo quanto previsto al precedente art. 6 commi 2, 4 e 5.
2. Nel caso di esercizi autorizzati ai sensi del presente regolamento, l'ampliamento di superficie di somministrazione è assoggettato al rispetto dei requisiti e dei *criteri definiti nel precedente art. 3*.

Art. 10

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione, da parte del subentrante, di apposita *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* al Comune di Portomaggiore, secondo quanto previsto al precedente art. 6.
2. Il trasferimento comporta la decadenza del precedente titolo abilitativo in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei *requisiti morali e professionali* .
Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
3. Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
4. Qualora il precedente titolare sia abilitato all'esercizio dell'attività di somministrazione in base ai criteri previsti dal presente regolamento, l'efficacia del subingresso è subordinata anche alla dimostrazione del permanere, in capo all'avente causa, dei requisiti e dei *criteri definiti nel precedente art. 3*.

TITOLO IV – Decadenza, sospensione, revoca dell'autorizzazione

Art. 11

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande* decade nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo *proroga* in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero dalla data di acquisizione di efficacia della S.c.i.a. ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei *requisiti morali e professionali* di cui al precedente art. 5;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

Art. 12

Sospensione dell'attività

1. L'autorizzazione può essere sospesa, quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
2. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Portomaggiore nel caso siano state disposte ordinanze per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.
3. Le ipotesi di sospensione dell'attività di cui al presente articolo saranno disciplinate da apposito provvedimento del Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata, secondo le modalità disciplinate da apposito provvedimento del Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese, nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti/obblighi mancanti nei termini previsti;
 - b. per motivi di pubblico interesse;
 - c. per insussistenza originaria dei requisiti e dei criteri definiti nel precedente art. 3.
 - d. per insussistenza sopravvenuta dei requisiti e dei criteri definiti nel precedente art. 3, previa diffida al ripristino dei medesimi in un congruo termine.
 - e. per omessa presentazione al dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Portomaggiore della "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004, ovvero per insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, previa diffida ad adempiere ovvero a ripristinare i requisiti in un congruo termine.
 - f. per violazione insanabile delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Art. 14

Cessazione dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Nelle ipotesi sanzionatorie di cui ai precedenti articoli, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., qualora il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività sia la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, si procederà mediante declaratoria di cessazione degli effetti della S.c.i.a. medesima, secondo le modalità previste dall'art. 19 della L.n. 241/90 e s.m. e i.

TITOLO V – Attività stagionali, temporanee e distributori automatici

Art. 15

Autorizzazioni per attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività *ande in forma stagionale* è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 7 del presente regolamento.

2. Per attività di *somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale* si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni sessanta e non superiori a giorni duecentoquaranta per ciascun anno solare.
2. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di Portomaggiore può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

Art. 16

Autorizzazioni per attività temporanee

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art.19 della L. n. 241/90 e s.m.i.. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
2. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei *requisiti morali e professionali* ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di urbanistica (qualora dovuti), sicurezza, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di prevenzione incendi.
3. L'attività di somministrazione di cui al presente articolo non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. Per lo svolgimento di attività di *somministrazione svolte in forma temporanea* nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i *requisiti professionali*, bensì solo i *requisiti morali*, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi .
6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette a *S.c.i.a.*, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 17

Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione ed è assoggettata ai *requisiti morali e professionali* di cui all'art. 5 ed agli altri obblighi strutturali di cui all'art. 3 .
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati (ovvero relativi a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande collocati in locali/aree non esclusivamente adibiti a tale attività) si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., che prevede la presentazione di apposita *S.c.i.a* al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

TITOLO VI – Disciplina dei procedimenti

Art. 18

Principi generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente

l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
 - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa.
 - d) Definire tempi certi per la conclusione dei procedimenti.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i. , fatto salvo, in ogni caso quanto previsto dai successivi articoli del presente titolo.

Art 19

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario per la sua adozione, è l'ufficio Attività Produttive-Commercio-SUAP, del Settore Sportello Unico per le Imprese.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa precedente.

Art 20

Responsabile del procedimento

1. Le competenze per il rilascio delle autorizzazioni è il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative stabiliti dalla legge n. 241/1990 e l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art 21

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato con le modalità fissate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 44 dell'01.07.2010.
2. La Comunicazione di avvio del procedimento è subordinata alla completezza della domanda o della S.c.i.a. , alla regolarità della documentazione presentata e che contenga tutte le informazioni necessarie a consentirne l'istruttoria formale.

Art 22

Disciplina del procedimento autorizzatorio.

1. I procedimenti di cui al presente regolamento soggetti a domanda di autorizzazione, devono essere attivati mediante presentazione di apposita modulistica approvata con atto dal Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese.
2. Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione alla valutazione dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5, ai criteri di cui al precedente art. 3 ed alle valutazioni che sono state specificatamente descritte nel presente regolamento per ogni tipologia di attività che si intende esercitare .
3. I procedimenti di autorizzazione di cui al presente articolo sono sottoposti al regime di silenzio assenso e dovranno avere una durata di 60 giorni, fatte salve le possibili sospensioni per integrazioni. Decorso tale termine le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
4. In caso di verifica positiva dell'istanza e della documentazione presentata, è assunto un provvedimento formale con il quale il Comune :
 - a) Riconosce la sussistenza dei requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
 - b) Dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri definiti dal presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) Assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a 6 (sei) mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che contengono:
 - al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - al rispetto delle norme in materia igienico sanitaria specificatamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - al rispetto delle norme in materia di requisiti acustici, sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi nel caso prevista;
 - alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.
5. L'assenza di uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia determina, ai sensi dell'art. 10 bis della L.n. 241/1990 e s.m. e i. , in capo al responsabile del procedimento l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

Art 23

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere attivate mediante presentazione di apposita modulistica approvata con atto dal Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese.
2. Per le attività il cui esercizio è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m. e i. , tutti i requisiti ed i presupposti definiti dal presente regolamento per ogni specifica tipologia nonché quelli definiti all'art. 6 e quelli a cui fa rinvio l'art. 8 della L.r. n. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della S.c.i.a. .

3. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività verranno istruite secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della L.n. 241/1990 e s.m. e i.

Art 24

Rimando regolamento dei procedimenti

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo si rimanda alle disposizioni contenute Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 44 dell'01.07.2010.

TITOLO VII – Disciplina attività accessorie, orari e attività di controllo

Art. 25

Abilitazione all'esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della *somministrazione di alimenti e bevande* abilita, previa presentazione dell'apposita documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di acustica, all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, previa apposita comunicazione/istanza di autorizzazione, all'effettuazione di *piccoli trattenimenti musicali senza ballo*, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di *piccoli trattenimenti musicali senza ballo*:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. I piccoli trattenimenti di cui ai precedenti commi 2 -3 dovranno svolgersi all'interno dei limiti e delle condizioni seguenti :
 - a) *Afflusso delle persone*
E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. c);
 - b) *Area di somministrazione*
Si intende l'area ed i locali indicati nell'autorizzazione amministrativa, nonché eventuali aree esterne utilizzate temporaneamente per tale attività;
 - c) *Capienza del locale*
Indicativamente è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne (limite posto per locali di trattenimento e/o discoteche dal D.M. 6.3.2001 G.U. 19.3.01 N.65);
 - d) *Utilizzo degli spazi*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio ai sensi della lettera b) precedente, e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

e) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e c), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

f) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

g) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

h) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, non può superare il limite di sessanta serate per ogni anno solare, oltre alla serata del 31 dicembre, dandone apposita preventiva comunicazione.

5. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Art. 26

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune di Portomaggiore con appositi provvedimenti sindacali.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di *somministrazione di alimenti e bevande* comprese quelle previste dall'art. 4 del presente regolamento.
3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare l'orario prescelto in modo preventivo (almeno due giorni prima) al competente ufficio comunale rispetto alla sua effettiva adozione. Con le stesse modalità deve essere comunicata l'eventuale modifica di tali orari, nell'ambito delle fasce orarie determinate dall'apposita ordinanza sindacale. L'eventuale deroga agli orari comunicati, qualora non ricompresa nelle fasce orarie di cui alla predetta ordinanza sindacale, deve essere oggetto di motivata istanza di autorizzazione.

5. Gli esercenti non possono esporre al pubblico un cartello contenente orari diversi rispetto a quelli comunicati al competente ufficio comunale. In tale caso è fatta salva comunque l'applicazione del comma 3.
6. Gli esercizi pubblici che diventino fonti di particolari disturbi alla quiete pubblica o di turbativa alla civile convivenza, comprovati da ripetute lamentele o esposti di cittadini contermini, oltre che da segnalazioni e riscontri degli organi di vigilanza e controllo, potranno subire particolari restrizioni, con ordinanza del Sindaco, degli orari di apertura e di chiusura in deroga alle fasce orarie stabilite dal Comune.

Art. 27

Chiusura temporanea degli esercizi, turnazioni e riposo settimanale

1. La chiusura temporanea degli esercizi di *somministrazione di alimenti e bevande* è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di Portomaggiore. Qualora la chiusura sia di durata superiore ad un anno deve essere oggetto di motivata istanza di autorizzazione. L'eventuale riapertura anticipata deve essere comunicata al Comune di Portomaggiore.
2. Il Comune di Portomaggiore, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Gli esercizi di *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, nonché ai circoli privati disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Art. 28

Pubblicità dei prezzi

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine, sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande e gli alimenti mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per le attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella all'interno e all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché ai circoli privati disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Art. 29

Controlli

1. In ogni momento il Comune di Portomaggiore può effettuare verifiche in ordine alla sussistenza ed al permanere dei *requisiti morali e professionali* nonché degli altri obblighi e dei *criteri* previsti dal presente regolamento, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione ovvero cui è ricollegata l'efficacia della *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*.
2. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali).
3. Qualora, a seguito delle conseguenti verifiche operate dagli organi competenti, dovesse risultare l'omessa presentazione della "notifica" ovvero l'insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, previa diffida ad adempiere ovvero a ripristinare i requisiti in un congruo termine. Sono fatte salve le sanzioni espressamente previste dall'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 e s.m.i.
4. I controlli sulle istanze di Autorizzazione e sulle *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività* saranno effettuati secondo quanto previsto nell'apposita disciplina definita con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 30

Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 (cinquanta) a euro 500 (cinquecento).
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati.
4. Eventuali provvedimenti ordinatori adottati ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, così come novellato dalla legge 24 luglio 2008, n.125, potranno integrare le previsioni prescrittive e sanzionatorie del presente regolamento".

Art. 31

Disposizioni finali

1. I criteri transitori di programmazione di cui all'art. 3 hanno efficacia per anni tre, decorrenti dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Il presente regolamento:
 - entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- abroga i precedenti atti denominati "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - Norme sul procedimento" e i "criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente